

LA MESSA ALLA PROVA E LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI: UN ISTITUTO NON APPLICABILE?

La responsabilità amministrativa degli enti è una delle tematiche più rilevanti e complesse nell'ordine giuridico italiano, disciplinata dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il sistema disegnato dal legislatore consente di attribuire responsabilità penale a soggetti giuridici, come le società e gli enti del terzo settore, che abbiano commesso determinati illeciti nell'ambito della loro attività. Tuttavia, l'applicazione di misure di tipo rieducativo o riparatorio come la messa alla prova (MAP), attualmente riservata agli imputati maggiorenni per la commissione di reati, ha suscitato un acceso dibattito, soprattutto quando si tratta di enti.

La messa alla prova è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 67/2014 e trova patria giuridica all'interno dell'art. 168-bis del codice penale. Si tratta di una misura che consente all'imputato di sospendere il processo e di sottoporsi a un programma di trattamento che ha come finalità la riparazione del danno subito dalla vittima, nonché il reinserimento sociale dell'imputato stesso. Tuttavia, la domanda cruciale che sorge riguarda la possibilità di estendere tale misura agli enti accusati di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14840/2023, hanno definitivamente escluso la possibilità di applicare la MAP agli enti, sostenendo che la responsabilità amministrativa dell'ente non può essere assimilata alla responsabilità penale degli individui.

La Corte ha sottolineato che l'istituto della MAP è stato concepito per il reo-persona fisica, con l'obiettivo di promuovere la sua rieducazione. Pertanto, per ragioni strutturali e normative, non può essere esteso agli enti, i quali rispondono in modo differente rispetto agli individui. In particolare, la Corte ha fatto riferimento al principio di riserva di legge sancito dall'art. 25 della Costituzione, che impone che le misure penali siano applicabili solo nei casi previsti esplicitamente dalla legge.

Tale decisione si inserisce all'interno di un contesto giuridico caratterizzato da un certo numero di orientamenti diffusi, che si erano sviluppati in giurisprudenza prima della sentenza delle Sezioni Unite. Alcuni tribunali avevano sostenuto favorevolmente l'applicabilità della MAP agli enti in via analogica, sulla base dell'idea che, se un ente avesse adottato un modello organizzativo idoneo e dimostrasse di non essere perfettamente in grado di prevenire il reato, potesse rientrare nell'ambito di applicazione della MAP. Tuttavia, la posizione delle Sezioni Unite ha posto un freno a questa interpretazione estensiva, riaffermando la necessità di rispettare i limiti imposti dalla legge.

I LIMITI INTERPRETATIVI NELLA GIURISPRUDENZA: L'INCERTEZZA SULL'ESTENSIONE DELLA MAP AGLI ENTI

La recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 14840/2023) pare avere esaurito un lungo dibattito giuridico in merito alla possibilità di applicare l'istituto della MAP agli enti. Tuttavia, il tema non può dirsi ancora definitivamente risolto, poiché nella giurisprudenza di merito si continuano a registrare orientamenti contrastanti, che evidenziano un'incertezza interpretativa che potrebbe influire sull'evoluzione della materia.

Nel periodo antecedente alla sentenza delle Sezioni Unite diversi tribunali, sebbene minoritari, avevano espresso una visione favorevole all'applicabilità della MAP agli enti. Un esempio emblematico si ravvisa nella decisione a giugno 2022 del Tribunale di Bari, la quale ammetteva un ente alla MAP, e quindi creando la condizione per la successiva estinzione del reato a seguito dell'esito positivo del programma trattamentale. Il Tribunale barese motivava la sua decisione sul presupposto che l'applicazione della MAP agli enti non violava i principi di tassatività e di riserva di legge. In particolare, il Tribunale sottolineava che l'analogia in bonam partem non comportava effetti sfavorevoli per l'imputato, e che la MAP, pur avendo una natura di sanzione penale, poteva essere interpretata come una causa estintiva del reato, che non andava a pregiudicare il principio di tassatività.

In contrasto con questa posizione, altre corti rilevavano l'incompatibilità strutturale tra la MAP e la responsabilità amministrativa degli enti. Quest'ultima, infatti, si fonda su una logica di prevenzione e dissuasione, anziché di rieducazione, obiettivo principale dell'istituto della MAP.

Il Tribunale di Bologna - con sentenza del 10 dicembre 2020 - evidenziava proprio questa inconciliabilità, sostenendo che la disciplina della MAP non era compatibile con la logica sanzionatoria della responsabilità amministrativa.

Questa incertezza interpretativa lascia aperte diverse questioni di carattere teorico e pratico. Sebbene le Sezioni Unite abbiano chiarito il principio secondo cui la MAP non è applicabile agli enti, la giurisprudenza di merito continua a rappresentare un campo di sperimentazione, dove vengono proposte soluzioni alternative che potrebbero essere oggetto di futuri sviluppi.